REGOLAMENTO (CE) N. 214/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1994

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 130/94 per quanto riguarda il regime d'importazione delle carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 130/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1994) [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 130/94 ha definito le modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e dei prodotti del codice NC 0206 29 91 e ha diviso tale contingente in due parti, segnatamente una di 42 400 t, ripartita tra gli importatori tradizionali, e l'altra di 10 600 t, ripartita tra gli operatori che esercitano un'attività nel settore degli scambi di carni bovine con i paesi terzi;

considerando che, per garantire un passaggio ordinato dal regime fondato sulla gestione nazionale a quello basato sulla gestione comunitaria, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche del commercio dei prodotti considerati, occorre prevedere la ripartizione della prima parte, proporzionalmente ai quantitativi importati in precedenza, fra gli importatori tradizionali che sono in grado di dimostrare di aver importato nel 1991, 1992 e 1993 i prodotti oggetto di questo contingente; che tuttavia, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accoglimento delle medesime nei limiti stabiliti dalla Commissione, occorre autorizzare l'accesso alla seconda parte agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e la capacità di gestire quantitativi di una certa entità; che, per controllare tali criteri, è necessario che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore o l'operatore è registrato;

considerando che, per prevenire operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli importatori che alla data del 1° gennaio 1994 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 [3], ha stabilito modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93 [5], ha stabilito modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del presente contingente e in particolare per combattere le pratiche fraudolente, è necessario che i titoli utilizzati siano restituiti alle autorità competenti perché possano verificare la regolarità dei quantitativi indicati nei titoli stessi; che a tale scopo è opportuno imporre alle autorità competenti un obbligo di verifica e fissare l'importo della cauzione da costituire al rilascio dei titoli in modo da favorire l'utilizzazione dei medesimi e la loro restituzione alle autorità competenti;

considerando che occorre prevedere la trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni concernenti il regime di importazione di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 130/94, pari a 42 400 t, è riservato agli importatori che possono dimostrare di aver importato, negli ultimi tre anni, carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 oggetto dei contingenti di cui ai regolamenti (CEE) n. 3838/90 [6], (CEE) n. 3667/91 [7] o (CEE) n. 3392/92 [8] del Consiglio.

2. Il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 130/94, pari a 10 600 t, è riservato agli operatori che possono dimostrare:

[1] GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 3.
[2] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.
[4] GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
[5] GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.
[6] GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 3.
[7] GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 1.
[8] GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 3.

— di aver importato un quantitativo di carni bovine pari almeno a 50 t nel 1992 e 80 t nel 1993, non formanti oggetto del contingente di cui ai regolamenti (CEE) n. 3667/91 e (CEE) n. 3392/92; oppure

— di aver esportato nei paesi terzi un quantitativo di carni bovine pari almeno a 110 t nel 1992 e a 150 t nel 1993.

A tal fine e si considerano carni bovine i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché NC 0206 29 91 e i quantitativi minimi di riferimento sono espressi in peso del prodotto.

3. Il quantitativo di 42 400 t viene ripartito tra i diversi importatori proporzionalmente alle importazioni effettuate durante gli anni di riferimento e comprovate a norma del paragrafo 5.

4. Il quantitativo di 10 600 t viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli opratori aventi diritto.

5. La prova dell'importazione e dell'esportazione è fornita esclusivamente mediante un documento doganale di immissione in libera pratica o un documento di esportazione.

Articolo 2

1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli importatori menzionati all'articolo 1, paragrafo 1 che al 1° gennaio 1994 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 beneficiano degli stessi diritti delle imprese da cui sono nate.

Articolo 3

1. La domanda di importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, gli importatori presentano alle competenti autorità, entro l'11 febbraio 1994, una domanda di partecipazione corredata della prova prevista all'articolo 1, paragrafo 5. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 4 marzo 1994, l'elenco degli importatori che soddisfano le condizioni d'accoglimento, recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni importate nell'ambito del contingente di cui trattasi nel corso di ciascun anno di riferimento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, le domande di partecipazione degli operatori devono essere presentate entro l'11 febbraio 1994, corredate della prova prevista all'articolo 1, paragrafo 5.

Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono inammissibili.

La domanda presentata deve vertere su un quantitativo complessivo non superiore a 50 t di carni congelate, in peso del prodotto.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 4 marzo 1994, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

Articolo 4

1. La Commissione decide tempestivamente entro quali limiti le domande possono essere accolte.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 3, se i quantitativi per i quali sono state presentate le domande di partecipazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 5 t per domanda, i quantitativi vengono attribuiti mediante estrazione a sorte per partite di 5 t.

Articolo 5

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda di titoli può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato.

3. Sulla base delle decisioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi, i titoli d'importazione sono rilasciati tempestivamente su richiesta e a nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione.

4. La domande di titoli e i titoli stessi recano:

a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

— Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 214/94],

— Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 214/94),

— Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 214/94),

— Κατεψυγμένο βόειο κρέας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 214/94),

— Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 214/94),

— Viande bovine congelée [règlement (CE) n° 214/94],

— Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 214/94],

— Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 214/94),

— Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) nº 214/94];

b) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

c) nella casella 24, una delle seguenti diciture :

— Exacción reguladora suspendida para ... (cantidad para la que se haya extendido el certificado) kg,

— Suspension af importafgift for ... (den mængde licensen er udstedt for) kg,

— Aussetzung der Abschöpfung für ... kg (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde),

— Αναστέλλεται η εισφορά για ... χιλιόγραμμα (ποσότητα για την οποία χορηγήθηκε το πιστοποιητικό),

— Levy suspended for ... (quantity for which the licence was issued) kg,

— Prélèvement suspendu pour ... (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg,

— Prelievo sospeso per ... (quantitativo per il quale è stato rilasciato il certificato), kg,

— Heffing geschorst voor ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg,

— Direito nivelador suspenso para ... kg (quantidade para a qual foi emitido o certificado) ;

d) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC :

— 0202 10 00, 0202 20,

— 0202 30, 0206 29 91.

5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il prelievo fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (1) e il dazio del 20 % della tariffa doganale comune vengono riscossi per tutti i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione.

Articolo 6

Per l'applicazione del regime previsto dal regolamento (CE) n. 130/94, l'introduzione delle carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio (2).

Articolo 7

1. Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2377/80 e (CEE) n. 3719/88.

2. Tuttavia, in deroga agli articoli 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 30 ECU/100 kg peso netto e il periodo di validità dei titoli scade il 31 dicembre 1994.

3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è depositata al momento del rilascio dei titoli d'importazione.

4. All'atto della presentazione dei titoli d'importazione per lo svincolo delle cauzioni costituite, le autorità competenti verificano se i quantitativi che figurano nei titoli restituiti corrispondono a quelli indicati sugli stessi titoli al momento del rilascio. Per i titoli non restituiti gli Stati membri eseguono indagini intese ad accertare da chi e in quale misura siano stati utilizzati. Essi comunicano quanto prima alla Commissione i risultati di tali indagini.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.